Informativa alla Clientela per la sospensione dei finanziamenti rateali

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della provincia Como e dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della stessa provincia Como e del comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della provincia di Monza e della Brianza.
Ordinanza n. 1.174 del 4 dicembre 2025. (Delibera Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2026).

1. PREMESSA

Con la presente si informa che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate, od in alternativa del pagamento delle sole quote capitale, deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI RATEALI

I mutuatari hanno diritto di richiedere alla Banca la sospensione delle rate dei mutui fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, optando tra:

1. **sospensione della sola quota capitale:** in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo; la quota interessi è calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come debito in termini di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
2. **sospensione totale della rata:** gli interessi maturati nel periodo di sospensione, comunque improduttivi di ulteriori interessi, vengono ripartiti in quote di ugual importo sulle successive rate a scadere e rimborsati, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, unitamente alle rate contrattualmente dovute. Detti interessi saranno interamente dovuti in caso di estinzione anticipata o surroga del mutuo. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

I soggetti titolari di mutui dettagliati al punto 1 ("Premessa") possono chiedere al proprio sportello bancario di riferimento la sospensione dal pagamento delle rate.
A tal fine il modulo di richiesta predisposto dalla Banca, comprensivo dell'autocertificazione del danno subito, deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal/dagli intestatario/i e dal/dagli eventuale/i garante/i.

LA DIREZIONE